

# **CONVENZIONE**

tra

**il Comune di Cugnasco-Gerra – 6516 Cugnasco**

e

**il Comune di Locarno – 6600 Locarno**

**per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al Centro scolastico e  
l'organizzazione della Scuola elementare**

Adottata:

- dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 14 marzo 2010
- dal Consiglio comunale di Locarno il 21 giugno 2010

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali - su delega del Consiglio di Stato – il 15 novembre 2010

Premesso che:

- il Gran Consiglio, con Decreto legislativo del 17 settembre 2007, ha sancito l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca in un nuovo Comune denominato *Comune di Cugnasco-Gerra* (articolo 1 del Decreto);
- con il citato Decreto legislativo il *Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca*, la cui giurisdizione si estendeva unicamente ai due Comuni aggregati, è stato sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune, che dal 21 aprile 2008 è quindi subentrato nei diritti e negli obblighi del Consorzio (articolo 10);
- sempre secondo il citato Decreto legislativo il Consiglio di Stato è stato invitato, per quanto di sua competenza e riservata l'autonomia comunale, a dar seguito ad alcuni impegni nei confronti del nuovo Comune. In particolare il Cantone potrà indirizzare verso una soluzione intercomunale con relativa suddivisione della spesa, la realizzazione delle opere previste dal nuovo Comune che toccano i cittadini di Locarno del Quartiere delle Gerre di Sotto (articolo 8);
- il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra - con decisione del 20 ottobre 2008, comunicata al Municipio della Città di Locarno il 5 dicembre 2008 - ha disdetto con effetto al 31 dicembre 2009 la Convenzione conclusa tra l'ex Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca e il Comune di Locarno, per l'organizzazione e la gestione della scuola elementare, entrata in vigore il 1° settembre 1999. In pari tempo, il Municipio di Cugnasco-Gerra ha ricevuto il mandato di proseguire le trattative con il l'Esecutivo di Locarno per la conclusione di un nuovo accordo convenzionale, tanto per la scuola elementare quanto per la scuola dell'infanzia;
- il Legislativo di Cugnasco-Gerra, il 19 febbraio 2009, ha approvato il Messaggio municipale no. 15 del 13 gennaio 2009, concernente la concessione del credito d'investimento di Fr. 410'000.- per l'allestimento del progetto riguardante l'ampliamento del Centro scolastico comunale, ubicato a Gerra Piano; progetto di ampliamento definito in base alla scelta della Giuria del 16 aprile 2008 nominata dall'ex Consorzio scolastico;
- la presente Convenzione concerne esclusivamente la scuola elementare. Per quanto attiene la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e del Centro sportivo intercomunale al Porto, le parti contraenti si impegnano a raggiungere ulteriori accordi contrattuali separati;
- fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione, continueranno ad essere applicati gli accordi contenuti nella Convenzione del 1999,

**si conviene quanto segue:**

**Articolo 1:**

**Basi legali**

Sono:

- a) l'articolo 193a della Legge organica comunale (LOC);
- b) gli articoli 20 e 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSIE).

**Articolo 2:**

**Scopo**

La Convenzione disciplina la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al Centro scolastico, l'organizzazione della Scuola elementare e le modalità di partecipazione finanziaria del Comune di Locarno.

**Articolo 3:**

**Sede e proprietà – competenze delegate**

- 1) Il Comune di Cugnasco-Gerra è proprietario della struttura adibita a scuola elementare.
- 2) Il Comune di Cugnasco-Gerra svolge la funzione di organismo sede. In tale veste, assolve tutte le competenze relative alla conduzione della scuola elementare ed è il datore di lavoro dell'intero corpo docente e di tutto il personale che opera nella scuola.

**Articolo 4:**

**Frequenza degli allievi**

Il Comune di Cugnasco-Gerra assume l'esclusività della frequenza presso la propria sede di scuola elementare, degli allievi domiciliati nel Comune di Locarno e residenti nel Quartiere delle Gerre di Sotto, delimitato a nord da Via Cantonale, ad est dal Fiume Riarena, ad ovest dalla linea ferroviaria Bellinzona-Locarno e dal riale Riazzino e a sud dal Fiume Ticino.

**Articolo 5:**

**Partecipazione agli oneri finanziari – principio**

Il Comune di Locarno partecipa agli oneri di investimento e di gestione corrente relativi alla scuola elementare, nelle forme stabilite dalla presente Convenzione.

## **Articolo 6:**

### **Basi contabili, di calcolo e finanziarie**

- 1) La partecipazione del Comune di Locarno alla copertura dei costi relativi alla scuola elementare è conteggiata sulla base della contabilità del Comune di Cugnasco-Gerra, Dicastero Educazione, Servizio Scuola elementare, gruppo di conti no. 210 (costi, ricavi, addebiti/accrediti interni).
- 2) Dal calcolo della partecipazione della Città di Locarno, sono escluse le voci di spesa seguenti:
  - a) gli stipendi, le tasse e altri oneri legati al servizio di trasporto degli allievi;
  - b) i contributi per la frequenza in altri Comuni di allievi domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra;
  - c) il contributo al Consorzio scuola elementare Alta Verzasca ed eventuali rimborsi;
  - d) le tasse di frequenza di allievi provenienti da altri Comuni;
  - e) gli addebiti interni per interessi passivi e ammortamenti, computati separatamente;
  - f) il contributo cantonale annuo forfetario, secondo l'articolo 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare.
- 3) Il calcolo dell'interesse e dell'ammortamento è basato sui seguenti fattori:
  - a) edificio esistente: valore contabile al 1° gennaio di ogni esercizio (valore contabile al 31.12.2008: Fr. 708'300.-);
  - b) ampliamento: investimento lordo iniziale dedotti il sussidio cantonale all'edilizia scolastica e l'eventuale sostegno finanziario secondo l'articolo 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). In ogni caso fa stato il valore contabile registrato al 1° gennaio di ogni esercizio;
  - c) gli eventuali investimenti effettuati al Centro dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sono attivati a bilancio;
  - d) tasso di interesse: è computato sui valori contabili di cui alle precedenti lett. a)-b)-c). Corrisponde al saggio medio pagato dal Comune di Cugnasco-Gerra per i suoi debiti verso i terzi e calcolato sulla base del consuntivo;
  - e) ammortamento: è computato sui valori contabili di cui alle precedenti lett. a)-b)-c). Tasso del 6%, secondo il sistema decrescente (valore residuo al 1° gennaio), per i primi cinque anni. Dal sesto anno il tasso è portato al 7%, allo scopo di adattare gli ammortamenti all'articolo 214 cpv. 1 lett. a) della Legge organica comunale (modifica del 21 ottobre 2009).
- 4) Il riparto della spesa avviene considerando il numero di allievi provenienti dalle Gerre di Sotto. Si considera la situazione al 1° gennaio, al 31 maggio e al 30 settembre. Il saldo viene calcolato sulla media della frequenza in queste scadenze.
- 5) Gli interessi passivi maturati durante il periodo di costruzione, sono considerati oneri d'investimento legati all'opera (concorrono all'ammontare dell'investimento) e vengono attivati a bilancio. Il riparto della spesa avviene secondo il cpv. 3 del presente articolo.

## **Articolo 7:**

### **Modalità di pagamento**

- 1) L'ammontare del contributo è suddiviso in tre rate equamente ripartite sull'arco dell'anno civile, che in principio coprono integralmente il fabbisogno di preventivo del Servizio scuola elementare.
- 2) Il saldo è calcolato sulla base del consuntivo approvato dal Consiglio comunale.

## **Articolo 8:**

### **Contributo cantonale per la scuola elementare**

Il contributo cantonale forfetario secondo il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, riferito agli allievi delle Gerre di Sotto, è incassato direttamente dal Comune di Locarno.

## **Articolo 9:**

### **Informazione**

- 1) Il Municipio di Cugnasco-Gerra informa il Municipio di Locarno sulla gestione della scuola. Gli Esecutivi si accordano sulla modalità e la frequenza dello scambio di informazioni.
- 2) Annualmente, contemporaneamente alla trasmissione dei conti al Consiglio comunale, il Municipio di Cugnasco-Gerra invia al Comune di Locarno il preventivo e il consuntivo del Servizio scuola elementare.
- 3) Il Municipio di Cugnasco-Gerra coinvolge il Municipio di Locarno sugli investimenti che esulano dalle competenze delegate dal Consiglio comunale all'Esecutivo, secondo il Regolamento organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra. Il Municipio di Locarno, se del caso, prende posizione entro il termine fissato dal Municipio di Cugnasco-Gerra.

## **Articolo 10:**

### **Trasporti**

- 1) L'eventuale trasporto degli allievi provenienti dalle Gerre di Sotto è di competenza del Comune di Locarno, secondo gli articoli 36 LSIE e 92 e 93 del relativo Regolamento di applicazione.
- 2) I relativi oneri e responsabilità sono a carico della Città.

### **Articolo 11:**

#### **Indennità in caso rinuncia alla prestazione o di disdetta della Convenzione**

- 1) In caso di rinuncia da parte del Comune di Locarno a far frequentare dagli allievi residenti alle Gerre di Sotto il Centro scolastico comunale di Cugnasco-Gerra, malgrado la disponibilità del Comune di Cugnasco-Gerra ad assumerli, il Comune di Locarno dovrà:
  - a) provvedere ad assumere il personale insegnante che il Comune di Cugnasco-Gerra dovrebbe licenziare o non confermare nell'incarico in seguito alla diminuzione delle classi provocata alla partenza degli allievi delle Gerre di Sotto;
  - b) se ciò non fosse possibile, il Comune di Locarno si assume tutti gli oneri finanziari derivanti dalla rottura del rapporto di impiego di docenti causata all'eventuale soppressione di sezioni.
- 2) Gli obblighi di cui al cpv. 1, scattano pure in caso di disdetta della Convenzione da parte del Comune di Locarno secondo l'articolo 15.

### **Articolo 12:**

#### **Rappresentanza nella Commissione scolastica**

Il Municipio di Locarno designa un rappresentante nella Commissione scolastica municipale del Comune di Cugnasco-Gerra.

### **Articolo 13:**

#### **Contestazioni**

Le contestazioni relative all'applicazione della Convenzione, sottostanno alla giurisdizione amministrativa.

### **Articolo 14:**

#### **Entrata in vigore**

- 1) La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio che segue la messa in esercizio della nuova struttura scolastica.
- 2) È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

**Articolo 15:**

**Durata e disdetta**

- 1) La Convenzione ha una durata di dieci anni dall'entrata in vigore secondo l'articolo 14 cpv. 1. La scadenza avviene al 31 dicembre del decimo anno di validità.
- 2) Se non viene disdetta da una delle due parti contraenti due anni prima della scadenza, entro il 31 dicembre, la Convenzione si rinnova tacitamente per ulteriori 5 anni, e così di seguito.

Cugnasco, 23 agosto 2013

PER IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA	
IL VICE SINDACO	IL SEGRETARIO
Michele Dedini	Silvano Bianchi

Locarno, .....

PER IL MUNICIPIO DI LOCARNO	
IL SINDACO	IL SEGRETARIO
dott. avv. Carla Speciali	avv. Marco Gerosa

# **CONVENZIONE**

tra

**il Comune di Cugnasco-Gerra – 6516 Cugnasco**

e

**il Comune di Locarno – 6600 Locarno**

**per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al Centro scolastico e  
l'organizzazione della Scuola elementare**

Adottata:

- dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 14 marzo 2010
- dal Consiglio comunale di Locarno il 21 giugno 2010

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali - su delega del Consiglio di Stato – il 15 novembre 2010



Premesso che:

- il Gran Consiglio, con Decreto legislativo del 17 settembre 2007, ha sancito l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca in un nuovo Comune denominato *Comune di Cugnasco-Gerra* (articolo 1 del Decreto);
- con il citato Decreto legislativo il *Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca*, la cui giurisdizione si estendeva unicamente ai due Comuni aggregati, è stato sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune, che dal 21 aprile 2008 è quindi subentrato nei diritti e negli obblighi del Consorzio (articolo 10);
- sempre secondo il citato Decreto legislativo il Consiglio di Stato è stato invitato, per quanto di sua competenza e riservata l'autonomia comunale, a dar seguito ad alcuni impegni nei confronti del nuovo Comune. In particolare il Cantone potrà indirizzare verso una soluzione intercomunale con relativa suddivisione della spesa, la realizzazione delle opere previste dal nuovo Comune che toccano i cittadini di Locarno del Quartiere delle Gerre di Sotto (articolo 8);
- il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra - con decisione del 20 ottobre 2008, comunicata al Municipio della Città di Locarno il 5 dicembre 2008 - ha disdetto con effetto al 31 dicembre 2009 la Convenzione conclusa tra l'ex Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca e il Comune di Locarno, per l'organizzazione e la gestione della scuola elementare, entrata in vigore il 1° settembre 1999. In pari tempo, il Municipio di Cugnasco-Gerra ha ricevuto il mandato di proseguire le trattative con il l'Esecutivo di Locarno per la conclusione di un nuovo accordo convenzionale, tanto per la scuola elementare quanto per la scuola dell'infanzia;
- il Legislativo di Cugnasco-Gerra, il 19 febbraio 2009, ha approvato il Messaggio municipale no. 15 del 13 gennaio 2009, concernente la concessione del credito d'investimento di Fr. 410'000.- per l'allestimento del progetto riguardante l'ampliamento del Centro scolastico comunale, ubicato a Gerra Piano; progetto di ampliamento definito in base alla scelta della Giuria del 16 aprile 2008 nominata dall'ex Consorzio scolastico;
- la presente Convenzione concerne esclusivamente la scuola elementare. Per quanto attiene la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e del Centro sportivo intercomunale al Porto, le parti contraenti si impegnano a raggiungere ulteriori accordi contrattuali separati;
- fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione, continueranno ad essere applicati gli accordi contenuti nella Convenzione del 1999,

**si conviene quanto segue:**

**Articolo 1:**

**Basi legali**

Sono:

- a) l'articolo 193a della Legge organica comunale (LOC);
- b) gli articoli 20 e 46 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSIE).

**Articolo 2:**

**Scopo**

La Convenzione disciplina la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al Centro scolastico, l'organizzazione della Scuola elementare e le modalità di partecipazione finanziaria del Comune di Locarno.

**Articolo 3:**

**Sede e proprietà – competenze delegate**

- 1) Il Comune di Cugnasco-Gerra è proprietario della struttura adibita a scuola elementare.
- 2) Il Comune di Cugnasco-Gerra svolge la funzione di organismo sede. In tale veste, assolve tutte le competenze relative alla conduzione della scuola elementare ed è il datore di lavoro dell'intero corpo docente e di tutto il personale che opera nella scuola.

**Articolo 4:**

**Frequenza degli allievi**

Il Comune di Cugnasco-Gerra assume l'esclusività della frequenza presso la propria sede di scuola elementare, degli allievi domiciliati nel Comune di Locarno e residenti nel Quartiere delle Gerre di Sotto, delimitato a nord da Via Cantonale, ad est dal Fiume Riarena, ad ovest dalla linea ferroviaria Bellinzona-Locarno e dal riale Riazzino e a sud dal Fiume Ticino.

**Articolo 5:**

**Partecipazione agli oneri finanziari – principio**

Il Comune di Locarno partecipa agli oneri di investimento e di gestione corrente relativi alla scuola elementare, nelle forme stabilite dalla presente Convenzione.

## **Articolo 6:**

### **Basi contabili, di calcolo e finanziarie**

- 1) La partecipazione del Comune di Locarno alla copertura dei costi relativi alla scuola elementare è conteggiata sulla base della contabilità del Comune di Cugnasco-Gerra, Dicastero Educazione, Servizio Scuola elementare, gruppo di conti no. 210 (costi, ricavi, addebiti/accrediti interni).
- 2) Dal calcolo della partecipazione della Città di Locarno, sono escluse le voci di spesa seguenti:
  - a) gli stipendi, le tasse e altri oneri legati al servizio di trasporto degli allievi;
  - b) i contributi per la frequenza in altri Comuni di allievi domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra;
  - c) il contributo al Consorzio scuola elementare Alta Verzasca ed eventuali rimborsi;
  - d) le tasse di frequenza di allievi provenienti da altri Comuni;
  - e) gli addebiti interni per interessi passivi e ammortamenti, computati separatamente;
  - f) il contributo cantonale annuo forfetario, secondo l'articolo 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare.
- 3) Il calcolo dell'interesse e dell'ammortamento è basato sui seguenti fattori:
  - a) edificio esistente: valore contabile al 1° gennaio di ogni esercizio (valore contabile al 31.12.2008: Fr. 708'300.-);
  - b) ampliamento: investimento lordo iniziale dedotti il sussidio cantonale all'edilizia scolastica e l'eventuale sostegno finanziario secondo l'articolo 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). In ogni caso fa stato il valore contabile registrato al 1° gennaio di ogni esercizio;
  - c) gli eventuali investimenti effettuati al Centro dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sono attivati a bilancio;
  - d) tasso di interesse: è computato sui valori contabili di cui alle precedenti lett. a)-b)-c). Corrisponde al saggio medio pagato dal Comune di Cugnasco-Gerra per i suoi debiti verso i terzi e calcolato sulla base del consuntivo;
  - e) ammortamento: è computato sui valori contabili di cui alle precedenti lett. a)-b)-c). Tasso del 6%, secondo il sistema decrescente (valore residuo al 1° gennaio), per i primi cinque anni. Dal sesto anno il tasso è portato al 7%, allo scopo di adattare gli ammortamenti all'articolo 214 cpv. 1 lett. a) della Legge organica comunale (modifica del 21 ottobre 2009).
- 4) Il riparto della spesa avviene considerando il numero di allievi provenienti dalle Gerre di Sotto. Si considera la situazione al 1° gennaio, al 31 maggio e al 30 settembre. Il saldo viene calcolato sulla media della frequenza in queste scadenze.
- 5) Gli interessi passivi maturati durante il periodo di costruzione, sono considerati oneri d'investimento legati all'opera (concorrono all'ammontare dell'investimento) e vengono attivati a bilancio. Il riparto della spesa avviene secondo il cpv. 3 del presente articolo.

## **Articolo 7:**

### **Modalità di pagamento**

- 1) L'ammontare del contributo è suddiviso in tre rate equamente ripartite sull'arco dell'anno civile, che in principio coprono integralmente il fabbisogno di preventivo del Servizio scuola elementare.
- 2) Il saldo è calcolato sulla base del consuntivo approvato dal Consiglio comunale.

## **Articolo 8:**

### **Contributo cantonale per la scuola elementare**

Il contributo cantonale forfetario secondo il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, riferito agli allievi delle Gerre di Sotto, è incassato direttamente dal Comune di Locarno.

## **Articolo 9:**

### **Informazione**

- 1) Il Municipio di Cugnasco-Gerra informa il Municipio di Locarno sulla gestione della scuola. Gli Esecutivi si accordano sulla modalità e la frequenza dello scambio di informazioni.
- 2) Annualmente, contemporaneamente alla trasmissione dei conti al Consiglio comunale, il Municipio di Cugnasco-Gerra invia al Comune di Locarno il preventivo e il consuntivo del Servizio scuola elementare.
- 3) Il Municipio di Cugnasco-Gerra coinvolge il Municipio di Locarno sugli investimenti che esulano dalle competenze delegate dal Consiglio comunale all'Esecutivo, secondo il Regolamento organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra. Il Municipio di Locarno, se del caso, prende posizione entro il termine fissato dal Municipio di Cugnasco-Gerra.

## **Articolo 10:**

### **Trasporti**

- 1) L'eventuale trasporto degli allievi provenienti dalle Gerre di Sotto è di competenza del Comune di Locarno, secondo gli articoli 36 LSIE e 92 e 93 del relativo Regolamento di applicazione.
- 2) I relativi oneri e responsabilità sono a carico della Città.

### **Articolo 11:**

#### **Indennità in caso rinuncia alla prestazione o di disdetta della Convenzione**

- 1) In caso di rinuncia da parte del Comune di Locarno a far frequentare dagli allievi residenti alle Gerre di Sotto il Centro scolastico comunale di Cugnasco-Gerra, malgrado la disponibilità del Comune di Cugnasco-Gerra ad assumerli, il Comune di Locarno dovrà:
  - a) provvedere ad assumere il personale insegnante che il Comune di Cugnasco-Gerra dovrebbe licenziare o non confermare nell'incarico in seguito alla diminuzione delle classi provocata alla partenza degli allievi delle Gerre di Sotto;
  - b) se ciò non fosse possibile, il Comune di Locarno si assume tutti gli oneri finanziari derivanti dalla rottura del rapporto di impiego di docenti causata all'eventuale soppressione di sezioni.
- 2) Gli obblighi di cui al cpv. 1, scattano pure in caso di disdetta della Convenzione da parte del Comune di Locarno secondo l'articolo 15.

### **Articolo 12:**

#### **Rappresentanza nella Commissione scolastica**

Il Municipio di Locarno designa un rappresentante nella Commissione scolastica municipale del Comune di Cugnasco-Gerra.

### **Articolo 13:**

#### **Contestazioni**

Le contestazioni relative all'applicazione della Convenzione, sottostanno alla giurisdizione amministrativa.

### **Articolo 14:**

#### **Entrata in vigore**

- 1) La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio che segue la messa in esercizio della nuova struttura scolastica.
- 2) È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

**Articolo 15:**

**Durata e disdetta**

- 1) La Convenzione ha una durata di dieci anni dall'entrata in vigore secondo l'articolo 14 cpv. 1. La scadenza avviene al 31 dicembre del decimo anno di validità.
- 2) Se non viene disdetta da una delle due parti contraenti due anni prima della scadenza, entro il 31 dicembre, la Convenzione si rinnova tacitamente per ulteriori 5 anni, e così di seguito.

Cugnasco, 23 agosto 2013

PER IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA	
IL VICE SINDACO	IL SEGRETARIO
Michele Dedini	Silvano Bianchi

Locarno, .....

PER IL MUNICIPIO DI LOCARNO	
IL SINDACO	IL SEGRETARIO
dott. avv. Carla Speciali	avv. Marco Gerosa